



**CINECA Consorzio Interuniversitario**

*Sede legale amministrativa e operativa:* via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail [agbs@CINECA.it](mailto:agbs@CINECA.it) - [PEC.agbs@pec.CINECA.it](mailto:PEC.agbs@pec.CINECA.it)

*Altre sedi operative:*

C.so G. Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI)

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma

Complesso universitario di San Giovanni a  
Teduccio.

Corso Nicolangelo Protopisani, 70 80146,  
Napoli

Campus  
Università Gabriele d'Annunzio.  
Via dei Vestini, 31 66100, Chieti

Università degli Studi di Palermo, Viale  
delle Scienze.  
Edificio 11 90128, Palermo

**SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLE PROPRIETA' CINECA DIVISO IN DUE LOTTI**

**LOTTO 2: SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE - CIG B6DB1C9422**

***TRA***

**Cineca Consorzio Interuniversitario** (CF. 00317740371 - P.IVA 00502591209) con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla via Magnanelli n. 6/3, che interviene nel presente atto nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito "Appaltante").

***E***

\_\_\_\_\_ (CF. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, indirizzo PEC \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito "Esecutore").

**Premesso che:**

- L'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") e all'art. 10 del presente contratto mediante \_\_\_\_\_ dell'importo di \_\_\_\_\_;
- l'Esecutore ha presentato idonea polizza RC professionale n. \_\_\_\_\_ secondo quanto previsto all'art. 11 a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto;
- nel caso l'informazione antimafia non dovesse essere fornita immediatamente tramite il sistema BDNA si applica quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs. 159/2011 ivi inclusa la possibilità di stipulare in via d'urgenza. In tale ultimo caso ove dalle verifiche relative alle autodichiarazioni presentate in sede di gara

dovessero emergere cause ostative e/o le verifiche suddette dovessero avere, anche in parte, esito negativo, si procederà con il recesso dal contratto, l'incameramento della garanzia definitiva e con le opportune segnalazioni alle autorità competenti;

- si applica, qualora necessario, quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del Codice;
- l'Esecutore ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare le seguenti attività \_\_\_\_\_;
- Il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale della procedura n. G01045 sul Portale Appalti dedicato di Cineca.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

le Parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **1. Oggetto dell'appalto**

Il presente accordo quadro (di seguito anche “**contratto**”) ha ad oggetto l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti gli interventi di adeguamento impianti, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e nuova edificazione sulle proprietà Cineca, con particolare riguardo, per quanto riguarda il Lotto 2 (presente lotto), ai servizi di verifica preventiva della progettazione.

#### **2. Modalità di esecuzione dei servizi**

Le specifiche su quanto necessario, oltre che le relative modalità di esecuzione, sono meglio dettagliate, oltre che nel prosieguo del presente documento, all'interno del Capitolato Tecnico relativo al presente Lotto e della Offerta Tecnica, relativa al presente Lotto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Le ulteriori specifiche saranno riportate nei relativi Contratti Esecutivi (o anche “Attuativi”) che verranno sottoscritti di volta in volta tra l'Appaltante e l'Esecutore come meglio specificato all'interno di questo documento e nei relativi allegati.

Ai fini della sottoscrizione di ciascun contratto esecutivo, la Stazione Appaltante inoltrerà all'Esecutore un Ordine di prestazione che dovrà indicare a titolo esemplificativo ma non esaustivo ed in considerazione dello specifico servizio che si intende affidare, quanto di seguito:

- individuazione delle categorie di opere oggetto della progettazione da verificare e relativo grado di complessità;
- capitolato informativo e relativi allegati;
- quantificazione del compenso con individuazione per i servizi di architettura e ingegneria del metodo di calcolo e dell'applicazione dei ribassi nel rispetto di quanto offerto in sede di Offerta economica.

### **3. Disposizioni regolatrici**

L'affidamento viene concesso dall'Appaltante ed accettato dall'Esecutore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. n. 36/2023, nel Codice civile, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., l'Esecutore garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Cineca ai sensi del citato d.lgs. 231/01 e della L. 190/2012.

Eventuali condizioni generali di vendita/esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte dell'Esecutore saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati, ivi inclusi i contratti Esecutivi.

Le prescrizioni del presente contratto prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti degli allegati, salvo le previsioni di dettaglio che verranno previste ed esplicitamente indicate nei singoli contratti esecutivi.

### **4. Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul documento contrattuale (di seguito "stipula") o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione d'urgenza e/o anticipata.

Il contratto avrà durata di 4 anni decorrenti dalla data di stipula o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione d'urgenza e/o anticipata.

Per durata contrattuale si intende il periodo entro il quale l'Appaltante potrà sottoscrivere i relativi Contratti Esecutivi.

L'eventuale raggiungimento dell'importo stimato massimo di cui al successivo art. 6 determinerà l'impossibilità di sottoscrivere ulteriori contratti esecutivi.

I contratti esecutivi dovranno essere sottoscritti entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall'inoltro dell'Ordine di prestazione, termine entro il quale potranno essere formulate altresì eventuali osservazioni. Saranno in seguito indicate nei singoli contratti esecutivi le specifiche scadenze sulla base dei termini esecutivi indicati nel

Capitolato relativo al presente Lotto oltre che in considerazione delle specifiche relative alla singola attività da affidare.

Eventuali ritardi nell'adempimento delle prestazioni che diverranno oggetto dei singoli contratti esecutivi e dei relativi allegati comporteranno l'applicazione di penali quantificate, in base alla gravità dell'inadempimento, secondo i limiti prescritti dall'art. 126 del d.lgs. 36/2023.

Gli inadempimenti contrattuali, e ritardi che diano luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, saranno applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto di ciascun contratto esecutivo può costituire titolo per la risoluzione del singolo contratto.

Lo specifico ammontare della penale viene individuato dal RUP.

Qualora le prestazioni oggetto del presente contratto e dei singoli contratti esecutivi non corrispondano perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni a terzi a spese dell'Esecutore.

E' comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da Cineca.

#### **5. Ultimazione prestazione – Verifica regolare esecuzione/conformità – Direttore dell'Esecuzione**

È onere dell'Esecutore comunicare all'Appaltante, relativamente a ciascun contratto esecutivo attivato, l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ivi indicate e sulla base delle scadenze ivi previste.

Il RUP, o referente incaricato, procederà, entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Esecutore e in caso di esito positivo emetterà il certificato di ultimazione/o documento e/o comunicazione equivalente nei successivi cinque giorni (art. 31, allegato II.14 del Codice).

Ai sensi di quanto previsto al Capo III dell'allegato II.14 del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione (artt. 37 e 38), e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP, o il referente incaricato, rilascia il certificato di pagamento/dichiarazione/comunicazione equivalente.

Il certificato di pagamento (o documento/comunicazione equivalente) non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Si applica il Capo III dell'allegato II.14 del Codice e l'art. 116 del Codice per quanto non espressamente previsto.

Trattandosi di ipotesi di affidamento di cui all'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 del Codice, viene indicato come DEC per il presente contratto l'Arch. Stefania Piretti.

I contatti del DEC sopra indicato sono i seguenti:

- tel. 0516171397;

- e-mail [s.piretti@ceneca.it](mailto:s.piretti@ceneca.it)

## **6. Ammontare dell'Accordo Quadro, modalità di rotazione e pagamento**

L'importo spendibile massimo del presente Lotto 2 dell'Accordo Quadro, compensato "a misura" sulla base dei prezziari offerti dall'Esecutore e secondo quanto verrà meglio dettagliato nei singoli Contratti Esecutivi è pari ad € 882.000,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi).

Detta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Appaltante.

La stipula dell'Accordo Quadro non comporta, quindi, di per sé alcun vincolo per l'Appaltante dal momento che le obbligazioni sorgeranno solamente in seguito alla stipula dei singoli Contratti Esecutivi.

L'Esecutore si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi fino alla concorrenza dell'importo del valore stimato massimo del contratto, ai prezzi unitari offerti in sede di gara.

La prestazione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ove previsto dalla normativa vigente da sommarsi agli importi di cui sopra.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito: entro 30 giorni dalla fine del mese della data di emissione della fattura.

La definizione delle modalità di fatturazione sarà indicata nei singoli Contratti Esecutivi.

Al fine di consentire all'Appaltante il/i pagamento/i, l'Esecutore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a tal fine si richiamano le previsioni di cui all'art. 125, comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti/aggregazioni di Concorrenti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente alla capogruppo/mandataria, salvo differente ed esplicita indicazione da parte dell'Esecutore.

## **7. Modifiche contrattuali/revisione prezzi/rinegoziazione**

L'Esecutore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e

rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali ad eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

Qualora l'Esecutore esegua variazioni o addizioni alla documentazione di gara senza previa approvazione dall'Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Si applica, ove necessario, quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 9 e all'art. 120, comma 8 del Codice in merito alla rinegoziazione.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dei servizi in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si attiva la clausola di revisione dei prezzi. La clausola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto ed opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui alla lett. c) dell'art. 10, comma 1, dell'All. II.2-bis al Codice con attenzione ai prezzi alla produzione dei servizi e prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB), con riferimento al settore economico ATECO della specifica attività che verrà affidata nel Contratto Esecutivo di riferimento. Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale (<https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>). Per quanto non previsto si rimanda all'art. 60, comma 3, lett. b, del d.lgs. 36/2023 e all'all. II-bis al Codice.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'Esecutore mediante comunicazione scritta, corredata da tutta la documentazione giustificativa necessaria, inclusi i dati ISTAT. L'aggiornamento del prezzo avverrà in ogni caso nei limiti di tempistica di aggiornamento dell'indice di riferimento.

Per ciascuna modifica, ivi incluse la revisione di prezzi e la rinegoziazione, sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto.

## **8. Obblighi ulteriori dell'Esecutore**

L'Esecutore l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto e si obbliga alla relativa esecuzione in perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte oltre che a quanto verrà previsto nei singoli contratti esecutivi.

L'Esecutore è tenuto ad ottemperare ai necessari obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali, secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Esecutore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga a risarcire l'Appaltante in caso di sanzioni derivanti da accertate violazioni degli obblighi retributivo/contributivi e/o da violazione delle condizioni di lavoro imposte dalla vigente normativa effettuate dalle autorità competenti. Resta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.

L'Esecutore si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente) e ss.mm.ii.

L'Esecutore in linea con le previsioni di cui alla L. 48/2008 si impegna ad adottare adeguate misure di sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione dei reati informatici ivi previsti, oltre che di quelli stabiliti dall'ulteriore normativa in materia. L'Esecutore si impegna ad adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware).

L'Esecutore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga quanto oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti:

- nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da Cineca in attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da Cineca in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;
- nella "Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001" adottata da Cineca nell'ambito del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato secondo lo standard UNI ISO 37001.

Ogni Esecutore è pertanto a conoscenza e si impegna a rispettare il Codice Etico, il Modello 231, il Piano Triennale anticorruzione e la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 e quanto altro pubblicato sul portale Cineca fra gli "atti generali" e le "disposizioni generali" della sezione "amministrazione trasparente":

[https://cineca.amministrazionetrasparente.cineca.it/pagina747\\_atti-general.html](https://cineca.amministrazionetrasparente.cineca.it/pagina747_atti-general.html);

[https://cineca.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto39571\\_modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-231\\_851.html](https://cineca.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto39571_modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-231_851.html);

[https://cineca.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto39789\\_piano-di-prevenzione-della-corruzione-ai-sensi-della-l-n-1902012\\_769.html](https://cineca.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto39789_piano-di-prevenzione-della-corruzione-ai-sensi-della-l-n-1902012_769.html).

L'Esecutore si obbliga altresì al rispetto delle previsioni di cui agli allegati contrattuali e garantire le attività richieste dal presente contratto nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità previste dal Capitolato relativo al presente Lotto e nell'Offerta Tecnica di cui al presente Lotto.

## **9. Subappalto**

Si applica quanto previsto all'art. 119 del Codice.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

## **10. Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 117 Codice, ogni Esecutore ha costituito, per l'intero ammontare di importo del presente Lotto, anche con riferimento ai singoli contratti esecutivi che verranno stipulati, idonea cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti in conseguenza di quanto previsto nel presente contratto, a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale oltre che per il recupero delle eventuali penalità comminate all'Esecutore.

Resta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno patito dall'Appaltante

L'importo della garanzia è determinato in base alle prescrizioni di cui all'art. 117 del codice. Si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8 del Codice.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 e 1.2.1 del DM 193/2022.

## **11. Polizza RC professionale**

L'Esecutore ha costituito idonea polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, avente medesima durata contrattuale.

Il massimale della polizza non deve essere inferiore a € 1.000.000,00 per anno assicurato.

La polizza dovrà comunque contenere apposita clausola in ordine alla rinuncia al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante, compresi suoi amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere, oltre che apposita specificazione in ordine al fatto che la Stazione appaltante (suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve



rispondere) debbano essere considerati “terzi” e quindi risarcibili per fatto imputabile all’Appaltatore ai sensi di Legge.

In caso di polizza annuale, la stessa assicurazione deve essere rinnovata periodicamente per garantire la copertura sino al termine sopra citato.

Restano a totale carico dell’Esecutore eventuali maggiori oneri, esborsi, danni non coperti o maggiori rispetto ai massimali assicurati.

## **12. Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza**

L’Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza delle prestazioni oggetto del contratto. All’esito di tali verifiche, qualora dovessero emergere inadeguatezze/irregolarità nella prestazione effettuata, l’Appaltante si riserva di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione.

L’Appaltante si riserva il diritto di svolgere direttamente con propri auditor o per mezzo di auditor esterni delegati da Cineca stesso, ispezioni e verifiche presso i locali dell’esecutore. Le attività di audit saranno volte a verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza eventualmente pattuiti nel corso della procedura e in ogni caso degli standard qualitativi individuati e intercettare e gestire eventuali situazioni di rischio in relazione alla regolamentazione consortile vigente. Gli audit dovranno essere concordati con un rappresentante dell’esecutore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data dell’audit. L’auditor del Cineca dovrà essere accompagnato da personale dell’esecutore durante tutta l’ispezione.

## **13. Recesso, risoluzione, clausola risolutiva**

Per la risoluzione dell’accordo quadro e dei singoli contratti esecutivi trovano applicazione l’art. 122 del Codice, nonché gli artt. 1453 e ss. del c.c.

L’Appaltante può recedere dall’accordo quadro e dai singoli contratti esecutivi nei casi e con le modalità previste dall’art. 123 del Codice.

Ai sensi dall’art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell’Appaltante all’Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- in caso di ipotesi di cui all’art. 122, comma 1, lett. c) e d) e comma 2;
- quando l’Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l’esecuzione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di inadempimento da parte dell’Esecutore di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati;
- in caso l’Esecutore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);

- in caso di raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale di ciascun contratto esecutivo;
- violazione nell'esecuzione del contratto delle previsioni di cui al Codice Etico, al "Modello 231", al "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" e alla "Politica per la prevenzione della corruzione" e secondo la norma UNI ISO 37001 adottate dal Cineca.

#### **14. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamenti fiscali e imposta di bollo**

Sono a carico dell'Esecutore tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Appaltante.

In merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo ed ai relativi importi si rimanda all'art. 18, comma 10, del Codice ed all'allegato I.4 al Codice oltre che al provvedimento dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 240013/2023.

#### **15. Riserve e Foro competente**

Per le contestazioni in merito all'esecuzione dell'Accordo Quadro o del singolo contratto esecutivo l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (artt. 7 e 34 dell'allegato II.14 al Codice). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore.

In mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o tramite Portale Appalti Cineca. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

In mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi tramite Portale Appalti Cineca. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

**16. Tutela dei dati e riservatezza**

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Esecutore resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

**17. Cessione dei crediti**

Per la cessione dei crediti trova applicazione quanto prescritto dall'art. 120, comma 12, del Codice e l'allegato II.14 al Codice medesimo.

**18. Informativa sul trattamento dei dati personali**

Qualora le operazioni oggetto del contratto o dei contratti esecutivi richiedano il trattamento di dati personali, L'Esecutore si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte di Cineca in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

L'Esecutore autorizza Cineca Consorzio interuniversitario a trattare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/03 (c.d. Codice Privacy) e ss. mm. i., nonché a pubblicare - ove previsto - i dati di cui al d.lgs. 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si fa presente che i dati forniti dall'Esecutore, anche in fase di partecipazione alla procedura di affidamento che ha determinato la stipula del presente contratto, verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto oltre che a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, e che tali dati verranno trattati con

sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Verranno trattati dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche normativamente rilevanti. I dati verranno conservati dal Cineca fino alla comparsa di quanto dichiarato all'interno della procedura di gara e per il periodo necessario alla corretta esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

### **Approvazione specifica**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

Art. 2 – Modalità di esecuzione dei servizi

Art. 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Art. 6 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Art. 7 - Modifiche contrattuali/revisione prezzi/rinegoziazione

Art. 9 - Obblighi ulteriori dell'Esecutore

Art. 11 – Polizza RC professionale

Art. 12 - Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

Art. 13 - Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Art. 15 - Riserve e Foro competente

Art. 16 - Tutela dei dati e riservatezza

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Capitolato Tecnico Lotto 2;
2. Offerta Tecnica Lotto 2;
3. Offerta Economica Lotto 2;
4. Garanzia Definitiva Lotto 2;
5. Polizza RC professionale Lotto 2;
6. Eventuale e pertinente documentazione presentata dall'Esecutore in sede di gara;

Luogo, data \_\_\_\_\_

L'Appaltante: \_\_\_\_\_

L'Esecutore: \_\_\_\_\_

